

Regolamento di modifica del regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196

- art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 2 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 6 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 7 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 8 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 9 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 10 inserimento dell'articolo 15 bis al decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 11 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 12 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 13 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 14 modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 15 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 16 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 17 modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 18 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 19 modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 20 modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 21 disposizioni transitorie
- art. 22 abrogazione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- art. 23 entrata in vigore

**art. 1** modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e

organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) conclusione del progetto: l'avvenuta conclusione della totalità delle attività oggetto dell'intervento inserito nell'elenco di cui all'articolo 15 bis;>>;

b) alla lettera f), le parole: << all'articolo 15, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 15 bis>>;

c) alla lettera g), dopo le parole: <<beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta:>> sono inserite le seguenti: <<le persone fisiche,>>.

## **art. 2** modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituito dal seguente:

<<4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013.>>.

## **art. 3** modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3, le parole <<20.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<25.000 euro>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1408/2013.>>.

## **art. 4** modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituito dal seguente:

<<4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o

parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 717/2014.>>.

### **art. 5** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c bis) le persone fisiche che non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione ovvero non abbiano limitazioni alla capacità di agire tali da non poter disporre delle risorse funzionali all'erogazione liberale.>>;

b) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: <<comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<lettera d),>>;

c) alla lettera b) del comma 4, dopo le parole: <<comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<lettera d),>>;

d) Il comma 5 è abrogato.

### **art. 6** modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Alla lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, le parole: <<'F23>> sono sostituite dalle seguenti: <<il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate >>.

### **art. 7** modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c bis) del comma 2, le parole: <<'F23>> sono sostituite dalle seguenti: <<il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. I progetti d'intervento di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 16.>>.

### **art. 8** modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, le parole: << commi 3, 4, 5, 6, 6 bis e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e di cui all'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia,>>.

### **art. 9** sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituito dal seguente: <<Art. 15 (Individuazione dei progetti)>>

1. La Giunta regionale individua tra i progetti d'intervento presentati ai sensi dell'articolo 13 quelli finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta, in ragione della loro coerenza con i contenuti della

normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata ovvero ai progetti presentati singolarmente aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale. La delibera della Giunta regionale è adottata entro novanta giorni dalla presentazione del progetto, previa valutazione positiva della commissione di valutazione di cui all'articolo 16.

2. Le disposizioni del comma 1 trovano applicazione ai progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

- a) musei comunali del Friuli Venezia Giulia;
- b) musei privati a rilevanza regionale inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2015;
- c) soggetti gestori dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 25 della legge regionale 23/2015;
- d) biblioteche pubbliche di ente locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 29 della legge regionale 23/2015;
- e) biblioteche di interesse regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2015;
- f) enti locali e altri soggetti titolari di archivi storici, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015.

3. Le disposizioni del comma 1 trovano, inoltre, applicazione ai progetti previsti dagli accordi di collaborazione di cui all'articolo 12 bis, comma 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sottoscritti dall'Ente regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC e dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ragione della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia museale.

4. La Giunta regionale individua, sulla base delle graduatorie, i progetti di cui alle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, che abbiano ottenuto un punteggio minimo dalla stessa definito con delibera da adottarsi entro quindici giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime:

- a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;
- b) articolo 23, comma 6;
- c) articolo 24, comma 6;
- d) articolo 26, comma 8;
- e) articolo 27 quater, comma 4;
- f) articolo 28 bis.

5. La Giunta regionale individua, inoltre, sulla base delle graduatorie, i progetti di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont) che abbiano ottenuto un punteggio minimo dalla stessa definito con delibera da adottarsi entro quindici giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime.

6. La Giunta regionale individua ulteriori progetti d'intervento tra i progetti finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

- a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;
- b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;
- c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;
- d) articolo 18;
- e) articolo 19;
- f) articolo 24, comma 2, lettera a);
- g) articolo 26, comma 2, lettera a);
- h) articolo 30 bis.

7. La Giunta regionale individua ulteriori progetti d'intervento tra i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

- a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014;
- b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014;
- c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014;
- d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014;
- e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;
- f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);
- g) Associazione Mittelfest, relativi al festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest";
- h) soggetti di cui all'articolo 28, comma 2 della legge regionale 16/2014, inseriti nelle convenzioni di cui al comma 3 dell'articolo medesimo;
- i) soggetti gestori territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei programmi operativi di cui all'articolo 4 della legge regionale medesima.

8. La Giunta regionale può individuare ulteriori progetti finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta con riferimento a specifiche disposizioni di legge regionale, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. Trovano applicazione le disposizioni del comma 1 in quanto compatibili.>>.

## **art. 10** inserimento dell'articolo 15 bis al decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è inserito il seguente:  
<<Art. 15 bis (Elenco dei progetti)

1. L'elenco dei progetti finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta è adottato entro il 28 febbraio di ogni anno con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura ed è aggiornato con uno o più decreti del Direttore centrale medesimo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alla cultura.
2. L'elenco riporta gli interventi individuati ai sensi dell'articolo 15, nonché i progetti d'intervento previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.
3. I progetti di cui all'articolo 15 sono inseriti nell'elenco entro trenta giorni dall'adozione della delibera della Giunta regionale. I progetti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia sono inseriti nell'elenco con cadenza trimestrale in ragione di quanto pubblicato sul portale nazionale Art Bonus per interventi con raccolte aperte. Entro i medesimi termini sono accreditati i promotori di cui all'articolo 14, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, qualora non già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12.

4. I progetti sono cancellati dall'elenco entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione del progetto stesso ovvero entro il 30 gennaio di ogni anno nei casi di cui all'articolo 17, comma 2 ter.>>.

### **art. 11** modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<comma 6,>> sono sostituite dalle seguenti:<<commi 2, 3 e 8,>>;

b) al comma 2, le parole: <<è integrata>> sono sostituite dalle seguenti: <<può essere integrata, motivando tale scelta nel decreto di nomina,>>;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. La commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.>>.

### **art. 12** modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<all'articolo 15, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 15 bis>>;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. I promotori dei progetti inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 15 bis comunicano la conclusione del progetto tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del promotore. Sono esclusi dalla trasmissione della comunicazione:

a) i promotori di cui all'articolo 15, commi 4, 5, 6 e 7, qualora l'intervento sia oggetto di rendicontazione secondo le disposizioni delle relative leggi di settore;

b) i promotori di cui all'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia, in quanto alla verifica provvede la Direzione centrale competente in materia di cultura dal portale dell'Art bonus nazionale.

2 ter. La mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 2 bis determina la cancellazione dell'intervento dall'elenco di cui all'articolo 15 bis a decorrere dall'anno successivo a quello indicato come anno di conclusione delle attività.>>.

### **art. 13** modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2, le parole: <<all'articolo 15, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 15 bis>>;

b) alla lettera c) del comma 3, le parole: <<F23>> sono sostituite dalle seguenti: <<il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate>>.

## **art. 14** modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, dopo le parole: <<La domanda può essere sottoscritta e inoltrata>> sono inserite le seguenti: <<dalla persona fisica,>>.

## **art. 15** modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, le parole: <<all'articolo 15, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 15 bis>>.

## **art. 16** modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Entro i primi quindici giorni di ogni mese e con riferimento alle domande di cui all'articolo 19 presentate nel mese precedente, è pubblicato l'elenco delle domande per le quali è stata disposta, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, la prenotazione delle risorse funzionali alla concessione del contributo nella forma di credito d'imposta, sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata all'Art bonus FVG. La mancata prenotazione, entro il termine ultimo del 15 novembre di ogni anno, per incapienza di risorse destinate ai contributi di cui al presente regolamento, comporta l'archiviazione d'ufficio delle domande presentate nell'anno stesso e non finanziate.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni di cui al comma 2, il richiedente effettua l'erogazione liberale dichiarata nella domanda e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale. Decorso inutilmente il termine, la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata. Per le domande ammissibili presentate nel mese di ottobre di ogni anno l'erogazione liberale è effettuata entro il 30 novembre dell'anno stesso, a pena di decadenza.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il contributo è concesso con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura o di suo delegato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata all'Art bonus FVG.>>;

d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. L'importo prenotato è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). L'effettuazione di un'erogazione liberale di importo inferiore ai limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), comporta la preclusione alla concessione del contributo, ferma restando la validità della prenotazione sino allo scadere del termine di cui al comma 3.

4 ter. L'importo prenotato non è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere superiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo.

4 quater. L'erogazione liberale successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 18, comma 1, ma antecedente la prenotazione delle risorse di cui al comma 2, non comporta la decadenza dal beneficio tranne che per i casi di inammissibilità della domanda.>>.

### **art. 17** modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituito dal seguente:

<<1. Le erogazioni liberali sono effettuate esclusivamente con bonifico bancario da parte del beneficiario di cui all'articolo 7, comma 1, su un conto corrente intestato al promotore accreditato.>>.

### **art. 18** modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, le parole: <<con uno dei sistemi di pagamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le modalità>>.

### **art. 19** modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituita dalla seguente:

<<b) carenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 7 e dichiarati in sede di presentazione della domanda.>>.

### **art. 20** modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono abrogati.

### **art. 21** disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 15 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019, come inserito dall'articolo 10, è adottato entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e include gli interventi contenuti nell'Elenco approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 196/2019, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, come modificato dall'articolo 16, trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

### **art. 22** abrogazione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è abrogato.

**art. 23** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE